

IL GIUDICE ISTRUTTORE

sciogliendo la riserva che precede (ud. 15.6.2011)
nella causa di cui al n.r.g. 4673/2011;

osserva:

ritenuto che anche in sede di richiesta di
sospensione della provvisoria esecuzione il giudice
dell'opposizione è tenuto a procedere ad esame della
fondatezza dell'opposizione nei medesimi termini di cui
all'art. 648 c.p.c., al fine di evitare di sospendere
dapprima la provvisoria esecuzione e di doverla poi
riconcedere, con pregiudizio sia delle esigenze di
celerità del rito monitorio sia della certezza delle
situazioni giuridiche;

ritenuto che ad integrare i gravi motivi ex art. 649
c.p.c. è sufficiente una valutazione di probabile
fondatezza delle ragioni di opposizione, senza che sia
necessario al contempo verificare se il creditore possa,
all'esito della lite, far fronte ad eventuali obblighi di
natura restitutoria; né al medesimo fine è necessario far
discendere diverse conclusioni in ragione dell'ammontare
dell'importo che appare dovuto o non dovuto o comunque
delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;

ritenuto che il mutamento della persona del legale
rappresentante di persona giuridica non determina
caducazione delle procure alle liti conferite, in nome e
per conto del soggetto rappresentato, dallo stesso
rappresentante fino a che le stesse non vengano
espressamente revocate;

ritenuto che la clausola contrattuale sulla
competenza deve ritenersi sufficientemente determinata,
in quanto viene espressamente attribuita la competenza
esclusiva al foro di Firenze e che detta clausola risulta
essere stata specificamente approvata ai sensi dell'art.

1341, comma 2, c.c. (con riferimento sia al numero che all'oggetto del suo contenuto);

atteso che la clausola che addossa all'utilizzatore i rischi relativi al bene concesso in *leasing* non appare vessatoria, in ragione sia della natura eminentemente finanziaria (per il concedente) dell'operazione di *leasing*, sia dei maggiori poteri di fatto (diretti a prevenire la concretizzazione di detti rischi) che l'utilizzatore ha sul bene; peraltro va rilevato come nel caso di specie parte opponente non appare avere interesse

a far valere la vessatorietà di detta clausola, in quanto il bene risulta essere stato, come previsto nel contratto di *leasing*, assicurato;

atteso che gli obblighi a carico dell'utilizzatore in caso di perdita del bene di cui all'art. 6 delle condizioni generali di contratto (che prevedono l'addebito allo stesso anche dei canoni a scadere attualizzati) non determinano ulteriore ragione di squilibrio a carico dell'utilizzatore, se si tiene conto dei contrapposti obblighi di accredito a carico della società concedente in caso di eventuale indennizzo assicurativo (vd. art. 10 delle condizioni generali di contratto);

atteso che nel caso di assicurazione per conto di chi spetta (quale è quella stipulata dall'utilizzatrice opponente sul bene concesso in *leasing*) al contraente non appare precluso l'esercizio dei diritti derivante dal contratto di assicurazione; una riprova è contenuta nella clausola 14 delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato dalla odierna opponente con Centrovita Assicurazioni (doc. 3 opponente) che legittima il contraente a proporre reclami;

atteso che, in relazione a detti contratti di assicurazione la società concedente, odierna convenuta

opposta, non appare essere rimasta inerte, dal momento che è documentata corrispondenza con la società assicuratrice, il cui esito risulta essere stato tempestivamente comunicato all'odierna attrice opponente (vd. docc. 8 e 9 monitorio; docc. 7 e 8 opponente);

atteso che non appare esservi stato a suo tempo sussistere onere di comunicazione dalla convenuta opposta alla opponente degli esiti di indagini svolte (per conto della convenuta opposta) da società (Fire Gest s.r.l.) da Centro Leasing appositamente incaricata, dal momento che trattasi di atti di indagine che appaiono essere stati disposti nell'interesse esclusivo della convenuta opposta (da utilizzare nell'eventualità di insorgenza controversia) e che detti esiti, una volta insorta la controversia, sono stati adeguatamente documentati (doc. 3 convenuta) e non appaiono infondati, in ragione del luogo in cui si assume essere stato custodito il bene oggetto del contratto di leasing, della mancata sua installazione e del tempo intercorso fra avvenuta consegna del bene all'opponente e data di consumazione del furto;

ritenuto, in virtù di quanto sopra, di non dover sospendere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, non sussistendo gravi motivi;

atteso infine che non devono concedersi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., apparendo la controversia definibile ex art. 80-bis disp. att. c.p.c.;

P.T.M.

1. **dichiara** la competenza per territorio di questo Tribunale;

2. **rigetta** l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;

3. fissa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-*sexies* c.p.c. l'udienza del 25 gennaio 2012, ore 11,40, cui rinvia la causa;

4. invita le parti a notiziare questo Ufficio in tempo utile circa l'eventuale sopravvenienza di fatti impeditivi della discussione di cui *supra* sub 3).

Si comunichi.

Firenze, 16 giugno 2011

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Ludovico Delle Vergini

II CASO.it